



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 140 del 13/09/2001**

### **REGIONE PUGLIA ASSESSORATO SANITA' BARI**

Zone carenti di assistenza primaria al 30/9/2000. 1. La procedura di assegnazione delle zone carenti relative all'anno 2000 è gestita dalle Aziende UU.SS.LL. secondo le modalità di cui all'accordo collettivo nazionale di medicina generale ex D.P.R. 22 luglio 1996, n. 484.

2. La graduatoria a cui fare riferimento è quella valida per l'anno 2000, approvata con determinazione dirigenziale n. 211 del 23.04.2001 e successivamente integrata con determinazione dirigenziale n. 321 del 28.06.2001 rispettivamente pubblicate sul BURP n. 74 del 22.05.2001 e sul BURP n. 102 del 12.07.2001.

3. Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 484/96 possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti:

a) i medici che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria istituiti nell'ambito regionale ai sensi dell'art.19. ancorché non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino iscritti da almeno due anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezion fatta per attività di continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale e attività programmata nei servizi territoriali. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda o in Comuni comprendenti più Aziende. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento.

b) I medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso.

4. Gli aspiranti, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bollettino, devono presentare, in carta legale a mezzo raccomandata, separate domande alle aziende UU.SS.LL. competenti, indicando, a pena di nullità, le eventuali altre località carenti per le quali concorrono.

5. In allegato alla domanda gli interessati devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, reso ai sensi di legge n. 127/97, attestante se alla data di presentazione della stessa abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamento di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità di cui dovranno liberarsi al momento dell'assunzione dell'incarico.

6. Per l'assegnazione delle presenti zone carenti di assistenza primaria, sono riservate, per la graduatoria riferita all'anno 2000, le seguenti percentuali:

- 50% in favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale ex D.Lgs 8 agosto 1991, n. 256;

- 50% in favore dei medici in possesso del titolo equipollente.

7. Il medico il quale, oltre ad essere in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale è anche in possesso del titolo equipollente per aver conseguito l'abilitazione entro il 31.12.1994, può concorrere sia alla copertura del 50% dei posti riservati ai possessori del titolo di formazione, sia alla copertura del 50% dei posti riservati ai possessori del titolo equipollente. In tal caso il punteggio di cui all'art.3, lett.f) del D.P.R. n. 484/96, sarà riconosciuto in entrambe le quote di riserva, ai sensi della sentenza n. 1407/2000 Sez IV del Consiglio di Stato.

8. Qualora non vengano assegnate, per carenza di domande, le zone carenti spettanti ad una delle due

percentuali di aspiranti, le stesse verranno assegnate all'altra percentuale di aspiranti.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Carlo Di Cillo

---